DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALARIO GIUSTO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DI CONTRASTO DEL CAPORALATO DIGITALE

Art. 14

Obblighi di informazioni al lavoratore

Obblighi di informazione nei riguardi del lavoratore Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:

a) l'assegnazione delle attivita';

b) la determinazione o modifica dei compensi;

c) la valutazione delle prestazioni;

d) la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla piattaforma. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura del suo account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore stesso. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili anche alle autorita' competenti, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge.

Versione in vigore dal 28 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62
Capo	III — Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-salario-giusto-di-incentivi-all/art-14-obblighi-di-informazioni-al-lavoratore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it